

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SANTALCO, BOZZELLO VEROLE e MIANA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1984

Modifiche all'articolo 5 della legge 21 novembre 1955, n. 1108,
recante disposizioni per le concessioni di viaggio sulle Ferrovie
dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge proposto si prefigge di estendere al maggior numero possibile di ex parlamentari la fruizione della carta di libera circolazione per l'intera rete delle Ferrovie dello Stato. L'articolo 5 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, prevede infatti la concessione della carta di libera circolazione, oltre che ai parlamentari in carica, agli ex deputati ed ex senatori con tre legislature o dieci anni di mandato parlamentare. Questa disposizione, a causa degli scioglimenti anticipati delle Camere che si sono avuti negli ultimi anni, ha escluso molti ex parlamentari dalla possibilità di fruire di tale agevolazione che è molto utile a quanti volessero continuare a dare il proprio importante contributo di esperienza alla vita politica del Paese. D'altro canto numerosi sono gli ex parlamentari che continuano a svolgere atti-

vità politica a livello nazionale sia facendo parte dei massimi organi dei loro partiti sia lavorando presso i Gruppi parlamentari cui hanno appartenuto o in organizzazioni sociali e culturali. Di qui la necessità di allargare le facilitazioni concesse per rendere possibile la continuazione da parte loro della partecipazione alla vita politica nazionale.

Si propone pertanto la modifica dell'articolo 5 della legge n. 1108 nel senso di concedere la predetta agevolazione agli ex parlamentari che abbiano esercitato il mandato per due legislature, con un periodo minimo di sette anni.

Con l'occasione si prevede con un comma aggiuntivo il diritto anche per l'ex parlamentare in possesso di carta di libera circolazione di viaggiare anche sui treni super rapidi e TEE senza il pagamento del relativo supplemento.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Il numero 2 dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, è sostituito dal seguente:

« 2) ai senatori e ai deputati al Parlamento dopo la cessazione del mandato, con almeno due legislature o con un periodo minimo di sette anni di mandato parlamentare esercitato in una od in entrambe le Camere ».

Allo stesso articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le carte di libera circolazione di cui al presente articolo sono valedoli per tutti i tipi di treno ».